

ADACTA RISPONDE



Adacta Risponde

Ricerca e Sviluppo: bonus fiscale

quinquennale

La nostra società ha deciso di investire nella sua gamma prodotti, lanciando una nuova linea. Per far ciò ha già assunto del personale, impegnato esclusivamente in attività di R&S, che effettuerà ricerche ed indagini necessarie ed indispensabili a tale scopo. Sappiamo che sono state introdotte delle agevolazioni per le imprese che investono in ricerca e sviluppo. Quali sono le condizioni che permettono l'accesso al credito? Come è possibile usufruirne?

Adacta Risponde



Ricerca e Sviluppo: bonus fiscale quinquennale

La nostra società ha deciso di investire nella sua gamma prodotti, lanciando una nuova linea. Per far ciò ha già assunto del personale, impegnato esclusivamente in attività di R&S, che effettuerà ricerche ed indagini necessarie ed indispensabili a tale scopo. Sappiamo che sono state introdotte delle agevolazioni per le imprese che investono in ricerca e sviluppo. Quali sono le condizioni che permettono l'accesso al credito? Come è possibile usufruirne?

DI LAURA KAUSA

La legge di Stabilità 2015 ha introdotto importanti novità in merito alla possibilità, per tutte le imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo (R&S), di usufruire di un credito di imposta. L'articolo di riferimento è il n. 3 del D.L. 145/2013 e gli aspetti necessari per rendere applicabile tale credito sono stati resi noti dal Decreto 27/05/2015.

Sono ammissibili al credito R&S le seguenti attività:

- ricerca di base: lavori sperimentali o teorici svolti, con principale finalità l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;
- ricerca industriale o applicata: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esempio dei prototipi;
- sviluppo sperimentale: acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati;...realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida;
- produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, non impegnati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.

Per la determinazione del credito R&S rilevano: spese relative a personale altamente qualificato impegnato in R&S; quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio; spese relative a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca, organismi equiparati, altre imprese (non facenti parte del gruppo); competenze tecniche e private industriali relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, ad una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale.

Il credito R&S:

- si applica a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019 (soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare: anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019);
- è riconosciuto nella misura del 50% della spesa incrementale relativa ai costi del personale e dei contratti di ricerca, 25% della spesa incrementale relativa ai costi per strumenti e attrezzature di laboratorio e per le privative industriali. Per determinare il credito R&S si dovrà raffrontare l'investimento effettuato nel 2015 con la media degli investimenti agevolabili effettuati nei periodi d'imposta 2014 , 2013, 2012.
- va indicato nel relativo modello UNICO; non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile IRAP, non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi ex artt. 61 e 109 TUIR ed è utilizzabile in compensazione mediante modello F24.

l.xausa@adacta.it